
INDENNITÀ UNA TANTUM

Spetta al superstite dell'assicurato deceduto senza aver perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la concessione della pensione ai superstiti (Art. 1, comma 20, Legge 8.8.1995, n. 335).

La concessione dell'indennità è prevista solo nel caso in cui, in relazione alla contribuzione versata, l'assicurato deceduto fosse destinatario di una prestazione pensionistica determinata con il sistema di calcolo contributivo (Circ. 104 del 6.6.2003).

Possono ottenere l'indennità, pertanto, **i superstiti dei lavoratori assicurati a seguito di attività lavorativa iniziata dopo il 31.12.1995**.

Non può essere concessa ai superstiti di lavoratori che avrebbero avuto titolo alla determinazione dell'importo della pensione con il sistema retributivo ovvero misto anche nel caso in cui avessero avuto facoltà di esercitare l'opzione per il calcolo contributivo.

REQUISITI RICHIESTI

L'indennità può essere concessa solo se il superstite:

- **non ha diritto alla pensione indiretta** in quanto il deceduto non ha maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a detta prestazione, almeno **15 anni di contributi** (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa ovvero, in alternativa, almeno **5 anni di contributi** (260 settimane) in tutta la vita assicurativa **di cui almeno 3** (156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente la data di decesso (Circ. 104 del 6.6.2003).
- **non ha diritto alla pensione supplementare indiretta** in quanto il deceduto non aveva conseguito il diritto alla pensione indiretta a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
- **non ha titolo alla concessione di rendite INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale**, liquidabili a seguito del decesso dell'assicurato, (Circ. 104 del 6.6.2003).
- **è in possesso di redditi** non superiori ai **limiti** previsti per la concessione dell'assegno sociale (Circ. 104 del 6.6.2003).

N.B. Nel caso in cui ad un superstite non spetti l'indennità perché destinatario di rendita INAIL o perché in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennità deve essere ripartita tra gli altri superstiti che ne hanno titolo

I SOGGETTI INTERESSATI

L'indennità spetta:

- **Al coniuge superstite.**
- Se il coniuge risulta:
 - **separato "consensualmente"**, la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso;
 - **separato "con addebito"** (per colpa), la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale. La concessione di tale assegno è rilevabile dalla sentenza di separazione;
 - **divorziato**, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio.
- Nel caso che il deceduto, dopo il divorzio, abbia contratto nuovo matrimonio, al coniuge superstite spetta la pensione ai superstiti solo dopo specifica sentenza del Tribunale che stabilisca le quote spettanti al coniuge superstite e all'ex coniuge
- **Ai figli** legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano:
- **minorenni** (fino a 18 anni);
- **inabili** di qualunque età e a carico del deceduto all'atto del decesso;
- **studenti** (fino a 21 anni) a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa;
- **universitari** (fino a 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea) a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa.

N. B. Nel caso che il deceduto, dopo il divorzio, abbia contratto nuovo matrimonio, al coniuge superstite spetta la pensione ai superstiti solo dopo specifica sentenza del Tribunale che stabilisca le quote spettanti al coniuge superstite e all'ex coniuge

- **ai figli nati postumi**, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore;
- **ai figli coniugati**, anche se non inabili, che risultano a completo carico del deceduto all'atto del decesso

N.B.: Sono considerati a carico del deceduto i figli:

- maggiorenni studenti in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%;
- maggiorenni inabili in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali;
- maggiorenni inabili, titolari di assegno di accompagnamento, in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali maggiorato dell'importo dell'indennità.
- **Ai nipoti minori** (equiparati ai figli legittimi e legittimati) conviventi purché:
- non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare una autosufficienza economica del minore;

- a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti l'indennità spetta:

- ai **genitori ultrasessantacinquenni**, non titolari di pensione diretta o indiretta e a carico del deceduto.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori l'indennità spetta:

- ai **fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili**, a carico del deceduto e non pensionati.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Deve essere redatta su apposito modulo (Mod. SO1) o, eccezionalmente, in carta semplice.

Alla stessa deve essere allegata la prevista documentazione:

- autocertificazione stato civile e stato di famiglia alla data del decesso; modello dichiarazione reddituale (mod. RED); modello deduzioni d'imposta (mod. DEDUZ); copia autenticata della sentenza di separazione legale

Nel caso in cui l'indennità venga richiesta per figli studenti o universitari devono essere allegati:

- autocertificazione attestante l'iscrizione e frequenza scolastica
- dichiarazione di non prestare attività lavorativa autonoma o dipendente o modello RED;
- codice fiscale.

Nel caso in cui, infine, la richiesta riguardi superstiti inabili dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- mod. SS3 compilato del medico curante
- copia del verbale dell'eventuale riconoscimento dell'invalidità della Asl competente.

Il diritto all'indennità si prescrive dopo dieci anni dalla data del decesso dell'assicurato.

I REDDITI DA DICHIARARE

Devono essere dichiarati, per la concessione dell'indennità "una tantum", i redditi di qualsiasi natura, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (retribuzioni, salari, pensioni, rendite derivanti dal possesso di terreni e fabbricati, ecc.) compresi, se superiori a lire 2.000.000, quelli esenti da imposta (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte (interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.), nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile (Circ. 104 del 6.6.2003).

Non concorrono alla formazione dei redditi da dichiarare quelli:

- **soggetti a tassazione separata** riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, compresi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni dei trattamenti stessi, nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale;
- **della casa di abitazione;**
- **la pensione liquidata secondo il sistema contributivo**, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge di riforma, a carico di gestioni ed enti pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (Circ. 303 del 14.12.1995).

Per verificare la sussistenza del requisito reddituale deve essere considerato il reddito maturato dal richiedente fino al mese del decesso del lavoratore.

Il reddito deve, pertanto, essere rapportato a mese (reddito complessivo diviso per il numero dei mesi da gennaio al mese di decesso compreso) e deve, quindi essere posto a confronto con il [limite reddituale mensile](#) ottenuto dividendo [il limite annuo](#) per 12 (Circ. 104 del 6.6.2003).

LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

Le domande di indennità una tantum devono essere inserite in EAD75 indicando:

- la categoria di pensione ai superstiti nella cui gestione risulta versata la contribuzione (SO, SR, SOART, SOCOM, ecc.);
- il codice tipo domanda uguale a "0";
- al campo 36 il codice "SUT" (Msg. 299 del 31.7.2003).

L'IMPORTO DELL'INDENNITÀ

È pari all'importo mensile dell'assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell'assicurato, **moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata** a suo favore dello stesso.

L'importo, per i periodi inferiori all'anno, è determinato in proporzione alle settimane coperte da contribuzione (Circ. 104 del 6.6.2003).

L'importo dell'indennità deve essere ripartito fra i superstiti beneficiari in base alla seguente tabella:

RICHIEDENTE	PERCENTUALE	
	Quota per il coniuge	Quota per ciascun figlio, genitore, fratello o sorella

Titolo: Indennità una tantum

Solo il coniuge	100 %	
Coniuge e un figlio	75 %	25 %
Coniuge e due figli	60 %	20 %
Coniuge e tre figli	60 %	33,33 %
Un figlio		100 %
Due figli		50 %
Tre figli		33,33 %
Quattro figli		25 %
Cinque figli		20 %

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti e in presenza dei requisiti richiesti, l'indennità può essere ripartita secondo al seguente tabella:

RICHIEDENTE	PERCENTUALE
	Quota per ciascun genitore, fratello o sorella
Un genitore	100 %
Due genitori	50 %
Un fratello o una sorella	100 %
Due fratelli o sorelle	50 %
Tre fratelli o sorelle	33,33 %
Quattro fratelli o sorelle	25 %
Cinque fratelli o sorelle	20 %

LE NORME

L'INDENNITÀ "UNA TANTUM"	
Legge 8 agosto 1995, n. 335	Legge 8 agosto 1995, n. 335 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 190). - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
Decreto Ministeriale 13 gennaio 2003	DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 13 gennaio 2003 (in Gazz. Uff., 11 febbraio, n. 34). - Modalità e termini per il conseguimento dell'indennità una tantum ai superstiti, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Circolare n. 104 del 16 Giugno 2003	Circolare n. 104 del 16 Giugno 2003 Art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Indennità una tantum per i superstiti. Decreto 13 gennaio 2003
Msg. 299 del 31 luglio 2003	Indennità una tantum
Msg. 367 del 27.0.2003	Art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Indennità una tantum per i superstiti. Decreto 13 gennaio 2003. Procedura di acquisizione e di calcolo.
Msg. 375 del 11 dicembre 2003	Art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Indennità una tantum per i superstiti. Decreto 13 gennaio 2003. Istruzioni contabili. Variazioni al piano de conti.